CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITÀ SOCIALE

In Roma, nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dalla dott.ssa Tatiana Esposito, Direttore Generale,
e il comune di Prato - Servizio Sociale e Immigrazione (codice fiscale 84006890481) con sede in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato, di seguito indicato per brevità come "Comune", rappresentato dalla Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione, Dott.ssa Valentina Sardi,

PREMESSO CHE

- la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile), per la realizzazione di azioni concrete a livello nazionale riconosce l'importanza della dimensione regionale e sub-regionale ed esorta le istituzioni pubbliche a lavorare con le autorità regionali e locali, al fine di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
- nel Piano d'Azione sull'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (2016), la Commissione europea incoraggia gli Stati membri ad adottare nelle politiche di integrazione un approccio *multi-level* attraverso il coinvolgimento dei diversi *stakeholders,* anche non governativi;
- nel Documento di sintesi sui settori di investimento prioritari per l'attuazione efficace delle politiche di coesione 2021-2027, la Commissione europea riconosce l'ampia diversità geografica di "territori" che caratterizza il nostro Paese ed individua l'opportunità di rafforzare i partenariati e le politiche dal basso, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali, al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;

- nel preambolo dell'Urban Agenda (2016) si sottolinea il ruolo riconosciuto alle Autorità cittadine come livello di governo più vicino ai cittadini e si ravvisa l'opportunità di migliorare la complementarietà delle politiche che riguardano le aree urbane, attraverso un'efficace interazione tra le diverse politiche settoriali, nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà e in linea con le competenze di ogni livello;

- l'articolo 118 co.1 della Costituzione prevede che sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato e al co. 4 statuisce che "*Stato, regioni, città metropolitane, province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*";

- la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione esercita, tra le altre, funzioni di coordinamento in tema di politiche per l'integrazione dei cittadini migranti e di gestione delle risorse per le politiche migratorie e alla stessa è inoltre assegnato il compito di promuovere e curare le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;

- l'articolo 4-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

- l'articolo 42 del sopracitato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

- l'art. 45 del medesimo D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, istitutivo del Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento di iniziative del settore ivi individuate da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

CONSIDERATO CHE

- l'Italia si caratterizza per un'ampia disparità territoriale in merito a infrastrutture, accesso ai servizi e mercato del lavoro e le percentuali di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale sono fra le più elevate dell'Unione Europea;

- alcune aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, in cui convivono gli strati sociali potenzialmente più deboli, sono caratterizzate spesso anche da un'elevata presenza di cittadini migranti e meritano un'attenzione particolare in termini di programmazione di interventi pubblici;

- l'inclusione dei migranti e dei rifugiati è uno fra i temi prioritari dell'Urban Agenda (2016) e le Autorità cittadine, forti delle conoscenze fondamentali dei bisogni specifici, possono giocare un ruolo cruciale, fornendo un orientamento politico a livello locale;

- ogni anno vengono assegnate alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, sul capitolo 3783 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le risorse del "Fondo nazionale per le politiche migratorie", che possono concorrere con i fondi comunitari al finanziamento di attività progettuali nel settore oggetto della presente Convenzione;

- che con nota prot. n. 35/2557 del 01/08/2019 la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha pubblicato una richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, rivolta direttamente alle Città Metropolitane, alle Città capoluogo di Regione e alle Città italiane capoluogo di provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti, da finanziare con il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie;

- che con nota prot. ingresso n. 2880 del 17.09.2019 il Comune di Prato ha formalmente manifestato l'adesione all'iniziativa, trasmettendo l'idea progettuale denominata "L.A.I.V. Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità" che individua le linee di intervento che si intendono realizzare, unitamente al relativo piano finanziario e al cronoprogramma;

- che con email prot. n. 3001 del 2 ottobre 2019 il Ministero ha avviato una fase interlocutoria con il Comune per la definizione dell'idea progettuale presentata;

- che con nota prot. n. 3525 del 2 dicembre 2019 il Ministero ha comunicato l'approvazione della richiesta di finanziamento relativa alla proposta progettuale denominata "L.A.I.V. Lavoro,

Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità", presentata dal Comune di Prato per un importo pari a € 1.000.000,00.

Tanto premesso, tra le Parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

1.1 Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di Sovvenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 La presente Convenzione ha per oggetto la concessione, da parte del Ministero, di sovvenzione in favore del Comune finalizzata alla realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione e/o a limitare il rischio di disagio sociale di cittadini di Paesi terzi a rischio di marginalizzazione presenti nelle aree urbane, così come previsto nel progetto "L.A.I.V. Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità", che forma parte integrante della convenzione medesima.

ARTICOLO 3

SCOPO DELLA SOVVENZIONE E IMPEGNI DEL COMUNE

3.1 Con la stipula della seguente convenzione, il Comune, a fronte della sovvenzione con la medesima disposta, si impegna alla realizzazione delle attività descritte nella proposta progettuale approvata e assume l'esclusiva responsabilità nei confronti del Ministero della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari.

3.2 In particolare il Comune si impegna a:

a) avviare e attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;

b) partecipare ad eventuali incontri organizzati dal Ministero al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;

c) comunicare al Ministero eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di

progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione, al fine di ottenere la necessaria approvazione;

d) informare tempestivamente il Ministero di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;

e) conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo regionali o nazionali.

f) trasmette al Ministero i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto, con cadenza semestrale, decorrenti dalla data di avvio del progetto;

g) garantire l'osservanza delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di acquisizione presso soggetti terzi di beni o prestazioni;

h) garantire la regia del progetto e il coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività.

ARTICOLO 4

DURATA ED EFFICACIA

4.1 La Convenzione sarà vincolante per le Parti dopo che il relativo decreto direttoriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

4.2 Le attività previste dalla presente Convenzione avranno durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione al Comune dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al comma 1.

4.3 Al fine di assicurare l'efficace conseguimento del progetto, il Ministero potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte del Comune, una o più proroghe, non onerose, del termine finale indicato al comma precedente.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA'

5.1 Entro quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 4, il Comune dovrà predisporre e trasmettere al Ministero il piano esecutivo nel quale, in coerenza con l'oggetto della presente convenzione, saranno declinate le attività programmate,

unitamente al cronoprogramma delle stesse.

5.2 Il piano esecutivo di cui al comma 1 dovrà essere accompagnato dal relativo *budget* previsionale analitico e sarà approvato dal Ministero.

5.3 Il Comune si impegna a presentare, entro sessanta (60) giorni consecutivi dalla conclusione delle attività progettuali, la relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate in esecuzione della presente convenzione.

5.4 La relazione finale di cui al comma 3 dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione della presente convenzione, in conformità alle indicazioni definite dal Ministero.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

6.1 Attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, il Ministero sostiene l'esecuzione del Progetto "L.A.I.V. Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità", con un contributo a fondo perduto pari, nel massimo, ad € 1.000.000,00 (unmilione/00). La misura del contributo effettivo sarà determinata sulla base delle spese ammissibili a finanziamento sostenute dal Comune per lo svolgimento delle attività di progetto.

6.2 L'importo del contributo di cui al comma 1 sarà erogato in tre soluzioni, mediante versamento sul c/c unico di tesoreria n. 62517 intestato al Comune di Prato.

6.3 La prima rata, corrispondente al 78,90% del suddetto contributo massimo, pari a € 789.000,00 (settecentottantanovemila/00), sarà corrisposta al Comune a seguito della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione di cui all'articolo 4, e previa disponibilità delle risorse sul capitolo 3783 del "Fondo nazionale per le politiche migratorie".

6.4 La seconda rata sarà erogata, previa presentazione entro il 30 marzo 2021 di una relazione sulle attività realizzate e di una rendicontazione analitica dei costi sostenuti e comunque a seguito di positiva verifica da parte del Ministero delle spese sostenute. L'importo della seconda rata sarà determinato sulla base delle spese rendicontate e non potrà essere superiore al 11,10% dell'importo complessivo finanziato, pari dunque ad un importo massimo di € 111.000,00 (centoundicimila/00).

6.5 Il saldo, nella misura che risulterà dovuta, sarà corrisposto a seguito di positiva verifica delle spese sostenute da parte del Ministero e dietro presentazione della relazione finale delle attività svolte di cui all'art. 5.3 e della rendicontazione analitica delle spese sostenute di cui all'art. 5.4.

6.6 Il Comune sotto la propria responsabilità si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

6.7 Ove dalla rendicontazione finale ovvero dalla successiva verifica amministrativo-contabile dovesse risultare una spesa complessiva inferiore alle rate di contributo già erogate dal Ministero, il Comune sarà tenuto alla restituzione della maggior somma percepita.

ARTICOLO 7

CONTROLLO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

7.1 Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente autorizzati, il controllo sia documentale che fisico (*in loco*) ed il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto convenzionato. A tal fine, il Comune si impegna a fornire al Ministero le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto, nel rispetto delle scadenze e delle modalità comunicate dal Ministero.

7.2 Il Comune si obbliga altresì a consentire e ad agevolare le attività di controllo e monitoraggio di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 8

ELABORATI E PRODOTTI

8.1 Tutto il materiale prodotto nell'ambito della presente Convenzione, previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione e della fonte dei dati, potrà essere utilizzato dal Ministero e dal Comune per i propri fini istituzionali.

ARTICOLO 9

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

9.1 Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, e per i successivi 24 mesi, fatte salve le proroghe di cui all'art. 4, comma 3.

9.2 Per essere considerate ammissibili le spese devono, inoltre, essere:

a) previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale richiamata in premessa;

b) coerenti con le finalità e con le azioni previste della presente convenzione;

c) necessarie alla realizzazione del progetto;

d) sostenibili in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;

e) effettivamente sostenute, registrate in apposita contabilità predisposta dal Comune, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

ARTICOLO 10

VARIAZIONI PROGETTUALI

10.1 Qualsiasi variazione al progetto iniziale o rimodulazione del piano finanziario, dovrà essere presentate con richiesta motivata da parte del Comune e dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero. Non saranno comunque ammesse modifiche che alterino la sostanza e la finalità dell'intervento.

ARTICOLO 11

MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

11.1 In caso di integrale mancata attuazione delle attività, il Comune sarà tenuto alla restituzione dell'intero contributo ricevuto.

11.2 In caso di parziale attuazione delle attività di progetto, il Comune sarà tenuto alla restituzione della quota del contributo ricevuto relativa alla parte delle attività non realizzate, previa verifica da parte del Ministero, relativamente alle quote residue di contributo ricevute, dell'utilità delle parti invece realizzate.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE E RECESSO

12.1 La presente Convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza della Controparte agli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 5 e 7 della convenzione stessa. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine stabilito e indicato nella medesima comunicazione (non inferiore a giorni 15). Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno.

12.2 La presente Convenzione, inoltre, potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti interessate, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

12.3 Resta inoltre salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

12.4 In caso di risoluzione o recesso non imputabile ad inadempimento del Comune, saranno corrisposte a quest'ultimo le spese sostenute in misura proporzionale all'attività svolta.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, nonché quelli trasmessi dal Comune al Ministero nell'esecuzione della convenzione medesima, dovranno essere trattati dalle parti secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.

13.2 Il Comune ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli legati alla sua attività istituzionale o strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione, anche successivamente alla cessazione del rapporto dalla stessa disciplinata. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

13.3 Il Comune si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento della presente convenzione, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione.

13.4 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte da Comune se non per necessità legate alla sua attività istituzionale o esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

13.5 Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento UE 2016/679, ove applicabili.

ARTICOLO 14

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

14.1 Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nella presente convenzione per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione della convenzione.

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Il presente atto si compone di 15 (quindici) articoli e 11 (undici) facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

Roma, data della firma digitale

PER IL MINISTERO	PER IL COMUNE
F.to Dott.ssa Tatiana Esposito	F.to Dott.ssa Valentina Sardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.